

Codice DB1100

D.D. 19 dicembre 2013, n. 1246

**Approvazione dell' "Accordo con il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari in materia di vigilanza sulle Strutture di controllo delle produzioni di qualità". Anno 2014.**

La potestà di certificare la conformità dei prodotti agro alimentari di qualità ai rispettivi disciplinari di produzione è attribuita a Strutture di controllo, autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, quanto alle Regioni, sono attribuite funzioni di vigilanza sull'operato delle Strutture di Controllo da esercitarsi mediante controlli ufficiali. Ricorrendo tale ipotesi, a norma dell'art. 4, punto 3, del Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate.

Poiché le produzioni agro alimentari di qualità costituiscono le eccellenze del settore primario regionale e sono meritevoli di una particolare attenzione anche in relazione alle risorse che vengono loro destinate, si deve valutare positivamente una partecipazione del nostro Ente al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministero in tema di vigilanza sulle Strutture di Controllo operanti nel territorio regionale. Inoltre la vigilanza in predicato costituisce un preciso obbligo posto a carico delle Regioni in virtù delle disposizioni di legge sotto richiamate.

Il Regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame. Il Decreto ministeriale 29 luglio 2004, reca le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame; in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari.

Il Regolamento n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 stabilisce norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. L'art. 56 della legge 24 marzo 1998 n. 128, prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Il D.M. 30 agosto 2000 reca indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000; in particolare l'articolo 15 definisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico - sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome.

Il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 istituisce l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; in particolare l'articolo 48 stabilisce il sistema di controllo per le D.O.P e le I.G.P. vitivinicole. Il D.M. 27 agosto 2004, reca la definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agro alimentari regolamentate da norme Comunitarie; in tale contesto sono attribuite alla Regione funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del primo marzo 2012 è pubblicato il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 febbraio 2012 "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agro alimentari regolamentate". Tale Decreto prevede, nell'articolo 4, che l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e la Regione stipulino tra loro accordi bilaterali annuali volti alla pianificazione dell'attività di vigilanza.

Dall'anno 2010 a tutt'oggi è stato attuato un programma di vigilanza sulle Strutture di controllo alla cui realizzazione hanno contribuito, in modo coordinato, il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari tramite il suo Ufficio territoriale di Torino e la Regione Piemonte tramite la Direzione Agricoltura; alla realizzazione di tale programma, si è pervenuti previa stipule annuali di accordi nei quali è stata effettuata una ripartizione delle attività da realizzare.

Gli esiti della collaborazione tra i due Enti si sono rilevati positivi, sia per i risultati conseguiti, sia perché, tramite gli Accordi che hanno definito i rispettivi ambiti d'intervento, si è evitata la sovrapposizione di attività.

Ritenuto pertanto necessario formalizzare anche per il 2014 il coordinamento con l'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari - Ufficio territoriale di Torino, al fine di garantire una cooperazione organica e efficiente mediante la stipula di un accordo secondo il testo allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Sulla base di quanto esposto,

#### IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

#### *determina*

- di approvare lo schema di accordo, a valere per l'anno 2014, tra la Regione Piemonte e il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari – Ufficio territoriale di Torino, per l'attuazione dell'attività di vigilanza sulle Strutture di Controllo dei prodotti agro alimentari di qualità, secondo il testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il responsabile del Settore Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo e ad ogni incombenza conseguente l'adozione della presente determinazione;
- di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dell'accordo stipulato tra la Regione

Piemonte e il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari – Ufficio territoriale di Torino.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli

Allegato

**ACCORDO PER L'ANNO 2014**  
**IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E**  
**CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITA' REGOLAMENTATA**  
**STIPULATO TRA**  
**LA REGIONE PIEMONTE**  
**E**  
**IL DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA**  
**QUALITA' E REPRESSIONE DELLE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI –**  
**UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO**

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto l'art. 53 della legge 24 marzo 1998 n. 128, sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, relativo ai controlli e alla vigilanza sulle denominazioni di origine protette e sulle attestazioni di specificità, che prevede che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ed è responsabile dell'attività di vigilanza sulla stessa e che la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'articolo 1, comma 1047, che affida le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agro-alimentari di qualità registrata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti agro-alimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il Regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il Decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione del 8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi, nonché le modifiche introdotte con il Regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione del 31 maggio 2010;

Visto il Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-

alimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui è definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni d'origine e delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Decreto ministeriale 1 dicembre 2005 relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante indicazione e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l'articolo 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico - sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il Decreto ministeriale 25 febbraio 2005 relativo alle linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine;

Visto il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) nn. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'art. 9 ove è previsto che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico O.C.M.;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 48 che stabilisce il sistema di controllo per le D.O.P e le I.G.P. vitivinicole;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante la modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale si dispone che il Regolamento (CE) n. 479/2009 è stato inserito nel Regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Decreto Legislativo 08 aprile 2010, n. 61 recante norme sulla "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 07 luglio 2009, n. 88", in particolare l'art. 13 comma 13 che dispone che la vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, in maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Decreto Ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'applicazione dello schema del piano dei controlli in applicazione dell'art. 13, comma 17, del Decreto Legislativo 08 aprile 2010, n. 61;

Considerato che, tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, quanto alla Regione Piemonte, sono attribuite funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali e che, ricorrendo tale ipotesi, a norma dell'art. 4, punto 3, del Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate;

Visto il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2012 "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", significativamente l'art. 4 che stabilisce modalità di programmazione dell'attività di vigilanza;

Vista la lettera del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Pref. II – protocollo n. 17356 del 20 novembre 2013 nella quale si invitano le Regioni a definire il proprio apporto alle attività di vigilanza per l'anno 2014;

Nelle more dell'emanazione delle Linee guida programmatiche di cui agli articoli 3 punto 2 lettera d) e 4 punto 1 del Dm 16 febbraio 2012:

#### **STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO**

- 1) Il presente accordo riguarda le seguenti produzioni di qualità regolamentata sottoposte a sistemi di controllo:
  - le produzioni ottenute da agricoltura biologica, inclusi i prodotti vinicoli;
  - le carni bovine con etichettatura facoltativa;
  - le carni di pollame con etichettatura volontaria;
  - i prodotti con denominazione di origine protetta (D.O.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;
  - i prodotti ad indicazione geografica protetta (I.G.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;
  - le specialità tradizionali garantite (S.T.G.).
- 2) L'attività di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata si attua nel territorio della Regione Piemonte mediante la stipula del presente accordo a valere per l'anno 2014.
- 3) Alla sottoscrizione dell'accordo provvedono il Dirigente del Settore Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari in capo alla direzione Agricoltura in rappresentanza della Regione e il Direttore dell'Ufficio territoriale di Torino dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari in rappresentanza del Dipartimento ministeriale. L'accordo per diventare efficace deve essere vistato dall'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari.
- 4) Referenti. La Regione Piemonte individua quale referente per l'attuazione del presente protocollo il Dirigente del Settore Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari con sede presso l'Assessorato Regionale Agricoltura, corso Stati Uniti n. 21 – Torino; il Dipartimento ministeriale individua quale referente per l'attuazione del presente protocollo il Direttore dell'Ufficio territoriale di Torino dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari con sede in strada Antica di Collegno n. 259 – Torino.
- 5) La Regione Piemonte espletterà la vigilanza sull'attività svolta dall'organismo di certificazione "CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO" con sede in 10123 TORINO – 16 via Carlo Alberto, sia per quanto attiene al mantenimento dei requisiti autorizzativi, sia per quanto attiene ai processi di certificazione, anche mediante verifiche presso gli

operatori economici inseriti nelle filiere delle produzioni di qualità regolamentata controllate dallo stesso. Ogni altra attività di vigilanza nell'ambito della Regione Piemonte è svolta dall'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari. Al fine di garantire l'operatività e l'efficacia della vigilanza in ogni fase dei cicli produttivi stagionali, l'attività di cui al presente punto potrà essere portata a termine entro il 31 gennaio 2015. La Regione Piemonte concorrerà all'espletamento delle funzioni di vigilanza sugli Organismi di certificazione dell'agricoltura biologica secondo quanto indicato nell'allegato numero 1 del presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

- 6) Il presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni contenute nelle Istruzioni applicative della L.R. n. 13/1999 "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica", che prevedono l'esecuzione di controlli a campione su operatori della filiera biologica certificati da Organismi di controllo operanti nella Regione, estraendo i nominativi dell'elenco contenuto nel Sistema informatizzato denominato "ABIO". Al fine di garantire un efficiente interscambio delle informazioni, i contraenti si impegnano, nell'ambito delle attività demandate al Gruppo di coordinamento di cui al successivo punto 10, a comunicare le attività svolte (comprehensive dei nominativi degli operatori oggetto dell'attività di vigilanza).
- 7) La Regione assolve alle funzioni di cui si è fatta carico direttamente o avvalendosi di enti strumentali o altri enti pubblici; in ogni caso la Regione resta responsabile del raggiungimento degli obiettivi di vigilanza di cui si è fatta carico in sede di ripartizione come definito nel precedente punto 5.
- 8) Le eventuali inadempienze e le non – conformità rilevate nel corso dell'attività di vigilanza saranno reciprocamente comunicate, nell'ambito delle riunioni previste al successivo punto 10.
- 9) La Regione e l'Ufficio territoriale di Torino dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari assolvono alle rispettive funzioni in piena autonomia, senza reciproci vincoli di subordinazione.
- 10) Allo scopo di garantire omogeneità nei comportamenti, è istituito un "Gruppo di coordinamento e programmazione dell'attività di vigilanza" (di seguito Gruppo di coordinamento), con funzioni di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e rendicontazione dell'attività svolta. Il Gruppo di coordinamento è costituito da funzionari dello stesso Ufficio e da funzionari della Regione Piemonte. Salvo diverso accordo, il Gruppo di coordinamento si riunirà presso l'Ufficio ICQRF di Torino il primo giorno lavorativo dei mesi di giugno e dicembre. Il Gruppo di coordinamento, se necessario, potrà programmare attività di vigilanza da svolgere in modo congiunto e/o coordinato, nonché condividere le liste di controllo (check list) da utilizzare nel corso dell'attività di vigilanza. Eventuali attività svolte in affiancamento tra i contraenti sono finalizzate alla condivisione di modalità operative e ad un accrescimento professionale, ma non determinano una riallocazione delle funzioni rispettivamente assunte in forza del presente atto.
- 11) Ove, a seguito delle attività di monitoraggio, emerga che la Regione Piemonte non è in grado di assolvere per intero alle funzioni di vigilanza di cui si è fatta carico, il Gruppo di coordinamento può provvedere alla rimodulazione delle attività al fine di conseguire gli obiettivi minimi di vigilanza fissati a livello nazionale. La Regione Piemonte può sempre richiedere a ICQRF pareri al fine di garantire un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.
- 12) Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 16 febbraio 2012, entro il mese di luglio 2014 e febbraio 2015 i referenti provvedono alla rendicontazione dell'attività svolta dai rispettivi Enti nel semestre precedente.

Torino, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE ICQRF – UFF. di TORINO  
(Dr. Gianfranco AMERIO)

Torino, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE REGIONALE  
(Dr. Alessandro CAPRIOGLIO)

**Visto**

Roma, Li \_\_\_\_\_

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

## **Produzione di qualità regolamentata: agricoltura biologica**

### **Programmazione vigilanza anno 2014**

Nel 2014 si prevede di effettuare vigilanza nei confronti di due Organismi di Controllo (di seguito denominati OdC), evidenziati (con il codice di riferimento) nella tabella sotto riportata, con le seguenti modalità operative:

- Verifiche ispettive, a carico dell'Assessorato Regionale, presso la sede regionale, interregionale o nazionale degli OdC interessati o presso la sede dell'Assessorato;
- Verifiche ispettive, a carico delle Province e/o delle Comunità Montane, presso un campione di operatori controllati dagli OdC interessati.

Per quanto riguarda le verifiche ispettive presso gli OdC, ci si propone di verificare l'operato dell'OdC nel nostro territorio e l'attività di valutazione, formazione ed aggiornamento del corpo ispettivo attivo in Piemonte da parte dell'OdC.

Le verifiche ispettive presso gli operatori si pongono invece l'obiettivo di valutare l'efficacia dell'attività degli OdC, verificando se vengono effettuate con regolarità e nel rispetto delle norme di legge le attività di controllo previste e normate dalla Documentazione della Qualità e dal Piano Annuale di Controllo degli OdC stessi.

L'attività prevista, che rientrerà nell'accordo con l'Ufficio Periferico di Torino:

<b>NUMERO VERIFICHE</b>	
<b>PRESSO OdC</b>	<b>PRESSO OPERATORI BIO</b>
<b>2 (1 009; 1 015)</b>	<b>5 (3 009; 2 015)</b>

Ci si riserva poi la possibilità di effettuare un'ulteriore attività di vigilanza su un campione di operatori controllati dagli altri OdC attivi in Piemonte, così come previsto dalla normativa regionale in materia, ma l'attuale fase di riorganizzazione degli Enti preposti a tale attività (Province e Comunità Montane) non consente di ipotizzare attualmente le dimensioni di tale campione.